

Ordinanza sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza sui revisori del 22 agosto 2007¹ è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2 lett. a

² Occorre in particolare prendere in considerazione:

- a. le condanne penali;

Art. 8 cpv. 1

¹ Le persone fisiche possono fornire a titolo indipendente i servizi di revisione prescritti dalle legge soltanto se:

- a. sono iscritte nel registro di commercio come ditte individuali; e
- b. loro stesse e la loro ditta individuale dispongono della necessaria abilitazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 9 cpv. 2

² Le imprese di revisione in cui soltanto una persona dispone della necessaria abilitazione devono sottoporsi a un sistema di valutazione regolare della loro attività di controllo da parte di professionisti di pari grado e possono eseguire soltanto revisioni limitate.

Art. 19 lett. g

L'iscrizione concernente una persona fisica contiene i dati seguenti:

- g. se del caso le funzioni della persona, la ditta o il nome secondo il registro di commercio, indirizzo e numero d'identificazione delle imprese attribuito all'impresa di revisione:

RU ...

¹ SR **221.302.3**

1. di cui la persona è titolare o socio,
2. nel cui organo superiore di direzione o di amministrazione o nel cui organo di gestione la persona siede,
3. di cui la persona è dipendente, o
4. a cui la persona è legata in forma analoga.

Art. 20 lett. c, f^{bis}, f^{er}, g e g^{bis}

L'iscrizione concernente un'impresa di revisione contiene i dati seguenti:

- c. indirizzo e sede e, per quanto concerne le succursali di imprese di revisione con sede all'estero, l'indicazione della sede principale;
- f^{bis}. normativa tecnica per l'esercizio del sistema interno di assicurazione della qualità o l'indicazione che non vi è un tale sistema (art. 49 cpv. 2);
- f^{er}. il genere di assicurazione esterna della qualità o l'indicazione che non vi è assicurazione esterna della qualità;
- g. numero d'identificazione delle imprese, indirizzo e sede di tutte le succursali in Svizzera iscritte nel registro di commercio;
- g^{bis}. se del caso indicazioni per garantire la verificabilità delle iscrizioni, in particolare in caso di ristrutturazioni;

Art. 21 cpv. 2 e 3

² Le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale iscrivono, modificano e cancellano direttamente online nel registro dell'autorità di sorveglianza l'abilitazione concessa secondo una legge speciale a persone e imprese. L'autorità di sorveglianza regola i dettagli dell'accesso al registro in un'ordinanza.

³ *Abrogato*

Art. 21a Trasferimento dell'abilitazione

¹ Due imprese possono chiedere all'autorità di sorveglianza il trasferimento a un'altra impresa di revisione dell'abilitazione di un'impresa di revisione. L'autorità di sorveglianza trasferisce l'abilitazione se:

- a. il trasferimento dell'abilitazione poggia sul trasferimento della relativa attività commerciale; e
- b. l'impresa assuntrice adempie le condizioni dell'abilitazione.

² L'abilitazione di una persona fisica non può essere trasferita.

Art. 22a Rettifica del registro

¹ L'autorità di sorveglianza rettifica d'ufficio un'iscrizione nel registro se quest'ultima non corrisponde o non corrisponde più ai fatti o alla situazione giuridica e se le persone o le imprese di revisione con obbligo di comunicazione (art. 15 cpv. 3 LSR) non hanno eseguito esse stesse la rettifica o la relativa comunicazione.

² Essa invita le persone o le imprese di revisione tenute a eseguire la rettifica del registro a provvedervi entro 30 giorni o ad attestare che non occorre alcuna rettifica.

³ Se non è in grado di raggiungere le persone o le imprese di revisione tenute a eseguire la rettifica, l'autorità di sorveglianza pubblica una richiesta nel Foglio federale.

⁴ Se le persone o le imprese di revisione tenute a eseguire la rettifica del registro non vi provvedono, l'autorità di sorveglianza prende una decisione che ordina la rettifica.

Art. 23 Conservazione e archiviazione degli atti

¹ L'autorità di sorveglianza conserva separatamente e in ordine cronologico gli atti relativi a ciascuna persona e impresa.

² Gli atti relativi a una persona o a un'impresa sono conservati per 20 anni dall'acquisizione dell'ultimo atto. Se una persona o un'impresa è cancellata dal registro, gli atti possono essere distrutti dieci anni dopo la cancellazione. Questo non vale se un'impresa è cancellata dal registro in seguito a fusione, scissione o ad altri tipi di ristrutturazione.

³ Dopo la scadenza del termine di conservazione gli atti sono offerti all'Archivio federale. Gli atti che l'Archivio federale non considera degni di essere archiviati sono distrutti.

Art. 30 Rapporto

¹ Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono allestire un rapporto all'attenzione dell'autorità di sorveglianza sul rispetto delle disposizioni in materia di sorveglianza al 30 giugno di ogni anno (rapporto di sorveglianza). Il rapporto deve essere presentato entro il 30 settembre.

² Non devono presentare un rapporto di sorveglianza nell'anno civile in cui sono abilitate o sono controllate dall'autorità di sorveglianza.

Art. 34 rubrica (riguarda soltanto il testo tedesco e francese)

Art. 38 Abilitazione

¹ L'autorità di sorveglianza riscuote un emolumento dal richiedente per:

- a. la valutazione di una domanda di abilitazione;
- b. il rinnovo dell'abilitazione;
- c. il cambiamento del tipo di abilitazione;
- d. il trasferimento dell'abilitazione (art. 21a).

² L'emolumento ammonta a:

- a. persone fisiche: 800 franchi;
- b. imprese di revisione: 1500 franchi.

³ L'emolumento per la prima abilitazione di un'impresa individuale in cui soltanto il titolare fornisce servizi di revisione è considerato pagato con l'emolumento per l'abilitazione del titolare. Per il rinnovo della loro abilitazione le imprese individuali devono l'emolumento riscosso per l'abilitazione di una persona fisica.

⁴ In caso di oneri straordinari, viene riscosso un emolumento doppio. Le spese vengono contabilizzate separatamente.

⁵ Per la valutazione della domanda di abilitazione delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale, l'emolumento è riscosso in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta a 250 franchi. L'emolumento ammonta al minimo a 5000 franchi. Anche le imprese che si sottopongono volontariamente alla sorveglianza sono tenute al pagamento dell'emolumento.

Art. 40 cpv. 2

² *Abrogato*

Art. 45 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2

¹ È punito con una multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 50 000 franchi.

Art. 49 Sistema di assicurazione della qualità

¹ Le imprese di revisione che eseguono revisioni ordinarie e in cui soltanto una persona dispone dell'abilitazione come perito revisore devono disporre di un sistema interno di assicurazione della qualità dal 1° settembre 2013 e devono controllarne l'adeguatezza e l'efficacia (art. 9 cpv. 1).

² Le imprese di revisione che eseguono revisioni limitate e in cui soltanto una persona dispone dell'abilitazione necessaria devono collegarsi dal 1° settembre 2016 a un sistema di valutazione regolare della loro attività di controllo da parte di professionisti di pari grado (art. 9 cpv. 2).

II

L'ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006² è modificata come segue:

Art. 22 lett. j

¹ Le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono richiedere, sotto forma di un estratto di VOSTRA, i dati concernenti sentenze, necessari all'adempimento dei compiti elencati:

j. l'autorità federale di sorveglianza dei revisori:

per la concessione o la revoca delle abilitazioni di revisori e periti revisori nonché per l'irrogazione di misure nei confronti delle persone fisiche attive per conto di imprese di revisione sotto sorveglianza statale.

Sostituzione di un'espressione

Nell'allegato 2 l'espressione «Servizio federale di sicurezza (SFS)» è sostituita dall'espressione «Servizio federale di sicurezza (SFS) e Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR)».

III

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2012.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

